Proposta di Legge d'iniziativa popolare per modificare le regole d'accesso alla quiescenza del Personale Mobile, di formazione dei Treni e dei servizi Metropolitani!

Le motivazioni di base della proposta di legge:

L'articolo 24 del Decreto Legge n. 201 del 2011, già nota come riforma Fornero, ha introdotto delle rigidità che non hanno permesso di salvaguardare i limiti di accesso agli assegni pensionistici, dei quali erano destinatari fino alla data di detto decreto, per alcune categorie di lavoratori adibiti alla formazione e circolazione dei treni, che per specificità legate alle particolari mansioni svolte meritavano una attenzione diversa e conseguentemente regole pensionistiche dedicate.

Nel comma 18 dell'art. 24 surrichiamato, è stato in verità previsto che per alcune gestioni pensionistiche speciali, per le quali erano disciplinati requisiti pensionistici diversi da quelli vigenti nell'assicurazione obbligatoria (AGO) modificati dalla legge Fornero, si attuasse un processo d'armonizzazione, mediante l'emanazione di un Decreto, allo scopo d'innescare una fase d'incremento dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento che però tenesse in debito conto le esclusività obiettive dei settori lavorativi e dei rispettivi ordinamenti. Nelle more dell'emanazione del detto Decreto di armonizzazione restavano salvaguardati per le attività lavorative regolamentate i limiti di accesso a pensione previsti dai loro ordinamenti.

A questa tipicità ovviamente rispondevano anche i lavoratori dipendenti dal Gruppo F.S.I. addetti alla Condotta/Formazione/Scorta dei treni destinatari delle regole d'accesso disciplinate dal Fondo Speciale F.S., che sono state stravolte dal contenuto dell'ultimo alinea del citato comma 18 dell'art. 24, a causa del quale inopinatamente si sono estese le nuove regole pensionistiche ai Ferrovieri che invece, in quanto regolati dal Fondo Speciale delle Ferrovie dello Stato, dovevano essere destinatari del processo di armonizzazione, come tutti i lavoratori regolati da sistemi pensionistici esclusivi.

Le nuove regole pensionistiche hanno evidentemente dato vita ad una incongruenza evidente, in ragione delle gravosità delle mansioni rese e delle professionalità particolarmente usuranti regolamentate dal citato Fondo Speciale F.S. che rispondeva a quanto previsto dall'allegato 15 del collegato alla legge 26 marzo 1958, n. 425 che assicurava per il Personale Mobile e per quello addetto alla Formazione Treno di Ferrovie dello Stato l'accesso a pensione a 58 anni di età con 25 anni di contributi previdenziali.

Paradossalmente per questa specifica disciplina, sicuramente più favorevole e più rispondente alle peculiarità usuranti delle mansioni svolte, detto personale è stato anche escluso dalle regole contenute nel D.L.vo n. 67 del 2011, creando l'incongruità di

Via Prenestina n° 170 – 00176 Roma
Tel: 06. Tel. 06 89535974 – 06 89535975 Fax. 06 89535976
e-mail: sg@sindacatofast.it

prevedere per il Personale Mobile e di Formazioni dei Treni una età pensionabile che oggi è di 66 anni e cinque mesi e che per l'applicazione dei contenuti della legge 122/2010 diventerà, nel breve volgere di un decennio o poco più, di 70 anni.

Una condizione che, per evidenti motivi, crea una oggettiva e permanente compromissione alla sicurezza dell'esercizio ferroviario e degli operatori stessi, **che già scontano una incidenza rilevantissima di mortalità nel loro settore**, che necessità che sia rimossa anche mediante investimenti opportuni e mirati.

Applicare per questi operatori le regole pensionistiche introdotte dalla Riforma Fornero significa **pianificare scientemente negli anni a venire numeri ragguardevoli di decessi** riconducibili alla circolazione dei treni, in ragione di risparmi previdenziali che sono tra l'altro risibili **per l'esiguità del numero degli addetti a queste particolari ed usuranti lavorazioni.**

Bisogna quindi intervenire con prontezza correggendo il comma 18 dell'art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, nella parte in cui si esclude dal processo di armonizzazione i Ferrovieri regolati dal Fondo Speciale F.S.

Parimenti è opportuno considerare che per effetto della liberalizzazione dei trasporti si sono costituite nel frattempo nuove aziende del settore, sia merci che viaggiatori, all'interno delle quali ci sono ovviamente lavorazioni identiche, che anche in questo caso interessano una esiguità di operatori, **ai quali ovviamente si dovranno estendere le modificate regole pensionistiche auspicate per i dipendenti del Gruppo F.S.**

È evidente che alla stessa stregua devono essere garantite identiche regole **ai lavoratori che svolgono lavorazioni similari nelle Metropolitane e nelle Ferrovie ex concesse**, nelle quali si riscontra che dipendenti che svolgono le stesse mansioni, abbiano regole previdenziali profondamente differenti, solo perché una parte di essi è stata assunta quando il Fondo previdenziale degli Autoferrotranvieri aveva validità e pertanto godono delle salvaguardie insite nel Decreto di armonizzazione previsto nell'art. 24, comma 18 della Legge Fornero.

Si può obbiettivamente valutare, che un intervento legislativo finalizzato in tal senso abbia quindi dei costi non rilevanti, oltre che per la limitatezza del numero degli interessati, anche in ragione del fatto che i dipendenti delle nuove aziende hanno una giovane età e gli stessi dipendenti dello stesso Gruppo F.S.I., interessati nel passato da fasi di prepensionamento e negli ultimi anni da immissione nel Fondo Bilaterale di accompagnamento in pensione, hanno una età media non elevata e conseguentemente il loro accesso a pensione saranno graduati negli anni, quindi con costi risibili che saranno ben assorbiti nei risparmi enormi garantiti dalla riforma Fornero che andrà nel frattempo a regime.

Proposta di Legge

Articolo 1

A) In considerazione della rilevante gravosità delle attività lavorative riconducibili alla condotta, scorta, formazione dei Treni e dei servizi resi sui treni ed al fine di garantire sicurezza agli operatori ed ai fruitori del trasporto ferroviario, **il personale adibito a dette mansioni o comunque impiegato sui treni in forma continuativa**, rientrano nelle regole pensionistiche definite per i lavoratori destinatari dei processi di armonizzazione previste dall'articolo 24, comma 18 della legge 201 del 2011.

B) Tale diritto è esteso **a tutti i dipendenti delle Aziende di trasporto che operano nel territorio italiano, che svolgono identiche incombenze anche sui servizi Metropolitani.**

C) A detti operatori che per perdita di requisiti medici o motivazioni diverse, vengono distolti dalle specifiche mansioni prima del raggiungimento dei limiti di accesso alla pensione di vecchiaia, conseguono il diritto a pensione mediante l'applicazione di quanto previsto al comma A) se in possesso di almeno 25 anni di contribuzione effettiva di impiego sui treni/metropolitane.

D) I lavoratori destinatari dei processi di armonizzazione maturano il diritto alla pensione anticipata, indipendentemente dall'età, al raggiungimento dei quarant'anni di servizio utile, con almeno 35 anni di contribuzione effettiva;

E) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze apparterrà le necessarie variazioni di bilancio.

Il Segretario Generale
Pietro Serbassi

Roma, 30 Gennaio 2014